SUI PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DEL CREDITO FONDIARIO DEL BANCO DI SANTO SPIRITO IN ROMA

Art. 1

UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, i possessori delle cartelle del Credito fondiario del Banco di S. Spirito, saranno convocati per mezzo di analoga pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, dal Tribunale di Roma per trattare e deliberare sotto la Presidenza di un giudice delegato ed a maggioranza di tre quarti del valore capitale delle cartelle, un concordato col Regio Commissario liquidatore del Banco di S. Spirito.

L'adunanza si terra' nel termine non minore di giorni quindici e non superiore ai giorni venticinque successivi alla prima pubblicazione che sara' fatta nella Gazzetta Ufficiale nel decreto di convocazione.

Nel concordato si potra' ridurre il valore nominale delle cartelle e il saggio dell'interesse anche in misura differente dai tipi fissati dalle leggi e dai regolamenti.

Il concordato dovra' essere omologato dal Regio Tribunale a termini dell'art. 836 del Codice di commercio, e sara' quindi obbligatorio per tutti i possessori delle cartelle.

Dal giorno della presentazione di questa legge (7 luglio 1896) fino alla deliberazione definitiva del concordato, le cartelle fondiarie date in estinzione dei mutui saranno calcolate al prezzo medio della prima quindicina del mese di luglio corrente fatto nella Borsa di Roma.

In tal caso il credito per la parte di capitale mutuo da estinguersi sara' calcolato secondo il valore delle cartelle alla Borsa di Roma nel giorno della stipulazione del mutuo originario.

Dal giorno della pubblicazione di questa legge resta sospesa la facolta' degli aggiudicatari di immobili di pagare in cartelle al valore nominale il prezzo di aggiudicazione.

Il concordato sara' con la sentenza di omologazione sottoposto alla tassa di registro di una lira.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 luglio 1896.

UMBERTO.

Guicciardini. Rudini'. G. Costa.

Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.

Versione in vigore dal 14 agosto 1896, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sui provvedimenti per la liquidazione del Credito fondiario del Banco di Santo Spirito in Roma
Estremi	Legge 30 luglio 1896, n. 331
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sui-provvedimenti-per-la-liquidazione-del-credito-fondiario-del-banco/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it